

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO CIRCOLARE N. 21

Roma,

Direttore Generale della Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio

Direttori dei Parchi Archeologici

Direttori delle Direzioni Regionali Musei

E p.o. a

Segretario Generale del MiBACT

Direttore Generale Musei

Unità di Crisi - Coordinamento Nazionale

Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale

Oggetto:

Concessione di ricerche e scavi archeologici – D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, Artt. 88-89. Circolare 30/2019. Precisazioni in merito alle misure di contenimento del contagio da COVID-19; proroga dei termini; consegna della documentazione.

Premesso che per l'anno 2020 questa Direzione Generale ha rilasciato numerose istanze di concessione, ai sensi degli articoli 88-89 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, alle quali si aggiungono le concessioni biennali e triennali rilasciate nel 2018 e 2019 e ancora in corso;

premesso che, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, almeno fino al 31 luglio del 2020, la possibilità di effettuare tali attività dipenderà dall'andamento della curva epidemiologica, dalle disposizioni già emanate e da quelle che potranno essere emanate dal Governo e, in applicazione di esse, dalle singole amministrazioni regionali (ivi compresa la regolamentazione degli spostamenti tra regioni diverse per lo svolgimento di ricerche sul campo a titolo di tirocinio formativo e/o la possibilità di accesso all'interno dei confini nazionali per gruppi di lavoro provenienti dall'estero);

considerato che le attività in regime di concessione sono svolte da Università e da Enti di ricerca con il proprio personale (ivi compresi gli studenti che partecipano alle attività di scavo), da liberi professionisti, da Associazioni culturali, Onlus, società/cooperative con i propri dipendenti/iscritti e dalle amministrazioni locali (queste ultime come soggetti sia richiedenti la concessione, sia come contribuenti alle spese per le ricerche e per la logistica);





premesso altresì che i cantieri di scavo a scopo di ricerca sono in tutto assimilabili ai cantieri temporanei o mobili, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a) e 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con conseguente equiparazione delle figure in essi coinvolti a quelle previste dallo stesso decreto e con conseguente obbligo di dotarsi di un piano operativo di sicurezza e/o di un piano di coordinamento e dei necessari dispositivi di protezione individuale, nonché di ottemperare a tutto quanto previsto dal Titolo IV dello stesso D.Lgs.,

questa Direzione Generale richiama l'attenzione su aspetti specificamente attinenti allo svolgimento degli scavi in regime di concessione, con riferimento alle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Misure di prevenzione e protezione sui cantieri di scavo in regime di concessione

Gli Uffici del Ministero <u>non sono competenti nella gestione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria</u> per le attività di scavo e ricerca che ricadono nelle previsioni dell'art. 89 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Tali misure sono da considerarsi come integrazioni del citato D.Lgs. 81/2008 (come da "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato in data 24 marzo 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e da ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL, ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni, Casartigiani, CLAAI, ora all'Allegato 13 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19"), e si applicano pertanto sia alla gestione delle attività ordinarie di Università, Enti di ricerca, associazioni culturali, Onlus e società/cooperative, sia a quelle svolte nell'ambito delle ricerche archeologiche sul campo e sono dunque a carico del soggetto deputato a sottoscrivere l'istanza di concessione, equiparato al datore di lavoro.

L'assunzione degli obblighi relativi al contenimento sanitario, pertanto, si intende compresa nella dichiarazione già sottoscritta dal concessionario in merito all'ottemperanza alle misure di sicurezza previste dallo stesso D.Lgs. 81/2008, inclusa nella modulistica predisposta dal Servizio II di questa Direzione e dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, scaricabile al link http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/240/istruzioni-e-modulistica-per-i-richiedenti-la-concessione, (modulo_04) e in quella sottoscritta dal direttore di scavo (modulo_06), con gli obblighi che ne derivano.

Nel caso in cui i concessionari intendano effettuare le previste campagne di scavo entro il 31 dicembre 2020, si richiama all'attenzione di tutti i soggetti coinvolti (compresi quelli che assicurano supporto economico e logistico alle attività, mettendo a disposizione alloggi e locali per la conservazione, il restauro e lo studio dei materiali) la necessità di vigilare sul rispetto delle misure preventive, assicurando l'adeguata sanificazione degli spazi destinati allo svolgimento delle attività e all'alloggio.





2. Proroga dei termini delle concessioni 2020

Stante la situazione in corso, a causa della quale sarà impossibile per alcuni concessionari svolgere le attività previste, e fermo restando che, ai sensi della Circolare 30/2019, "la validità della concessione decorre dalla data del rilascio" e per le annualità richieste, questa Direzione estende all'intero anno 2021 i termini di validità delle concessioni di scavo rilasciate per il 2020.

Si specifica che, per tutti i titolari di concessioni pluriennali rilasciate per il corrente anno e per quelle pluriennali *in itinere* cui verrà accordata la presente proroga, l'estensione è da intendersi al 31 dicembre dell'ultima annualità richiesta (es. in caso di concessione triennale 2019-2021, la scadenza sarà il 31 dicembre 2022).

Possono avvalersi di tale proroga <u>esclusivamente le concessioni per le quali non sia stato possibile effettuare le campagne di ricerca nel corso dell'anno 2020</u>, a condizione che restino invariate le particelle catastali interessate dalle indagini.

È possibile estendere la validità dei termini sia nel caso in cui tutte le condizioni restino immutate, sia in caso di variazioni, limitatamente ai seguenti punti:

- 1. titolarità della concessione;
- 2. direttore di scavo e membri dello staff con ruoli di responsabilità;
- composizione generale del gruppo di lavoro, in termini di affiliazioni a Università, Enti di ricerca, liberi professionisti, Associazioni culturali, Onlus, società/cooperative, con il conseguente tipo di copertura assicurativa;
- 4. somme stanziate per il piano economico.

Nel caso in cui il titolare della concessione intenda avvalersi della proroga, deve indirizzare entro il 31 dicembre 2020 all'Ufficio periferico competente per territorio una formale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compilando il modulo che costituisce l'Allegato 1 alla presente Circolare, scaricabile dal sito dell'ICA al sopracitato link http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/240/istruzioni-e-modulistica-per-i-richiedenti-la-concessione.

A tale dichiarazione devono essere allegati i moduli relativi al direttore di scavo (modulo _06), ai membri dello staff con ruoli di responsabilità (modulo _09) e ai proprietari (modulo _11), scaricabili dal sito sopra citato, debitamente compilati e sottoscritti per l'anno 2021. Laddove muti anche la definizione del piano economico, il titolare della concessione dovrà allegare anche la nuova previsione economica all'interno del citato Allegato 1.

La documentazione così acquisita è verificata dagli Uffici periferici competenti per territorio e trasmessa alla Direzione Generale, con parere positivo o motivatamente negativo.

La Direzione Generale, acquisito tale parere, sulla base di quanto proposto dagli Uffici periferici competenti, si esprime nei termini di legge dal ricevimento di tale documentazione.



3. Documentazione da inviare ai sensi del punto IV.a della Circolare 30/2019

Alla luce delle possibili difficoltà ad accedere alla sede di conservazione della documentazione scientifica relativa agli scavi svolti nell'anno 2019, a causa delle misure di contenimento dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19, gli adempimenti in materia di predisposizione e consegna della documentazione di cui al punto IV.a della Circolare 30/2019 della DGABAP sono così rimodulati:

- nei casi in cui il titolare della concessione intenda avvalersi della proroga di cui al precedente par. 2, la decorrenza dei termini per la presentazione della documentazione è sospesa; tale documentazione dovrà conseguentemente essere allegata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista al paragrafo precedente;
- 2. qualora si preveda di svolgere comunque le attività sul campo durante il 2020, nei casi in cui non sia stato possibile a oggi ottemperare a quanto previsto dalla citata Circolare 30/2019 al punto IV.a, al fine di semplificare gli oneri in capo ai titolari della concessione, è sospesa la richiesta di quanto previsto alla lettera E del citato punto (planimetria vettoriale dei rinvenimenti); resta inteso che tali informazioni dovranno essere comunque incluse nella documentazione scientifica relativa alle indagini svolte nel 2020.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione, si forniscono con l'Allegato 2 precisazioni tecniche in merito alla redazione della documentazione relativa al posizionamento del/dei saggio/i e alla planimetria dei rinvenimenti.

Corre infine l'obbligo di sottolineare che tutte le previsioni di cui al punto IV.a della Circolare 30/2019, ivi comprese le modalità di presentazione semplificate di cui al presente paragrafo, si applicano sia alle ricerche per le quali si presenta istanza di rinnovo annuale per il corrente anno, sia alle concessioni *in itinere*, così come alle indagini non invasive di cui al punto V della medesima Circolare.

4. Sorveglianza e vigilanza in relazione alle misure di contenimento del contagio da COVID-19

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di alta sorveglianza proprie delle Soprintendenze e dei Parchi Archeologici per i cantieri di scavi in concessione eventualmente attivi, i dirigenti valuteranno l'opportunità di autorizzare sopralluoghi urgenti e indifferibili da espletarsi in presenza e comunque garantendo le condizioni di sicurezza, sulla base del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del relativo aggiornamento "recante le iniziative e le misure prevenzionistiche da attuare nella fase di ripresa" prescritto dalla Circolare n. 23 del 28 aprile 2020 del Segretariato Generale.

Al fine di tutelare la salute pubblica si confida nella scrupolosa osservanza delle indicazioni fornite e <u>si invita</u> alla massima diffusione della presente Circolare a tutto il personale e a tutti i titolari di concessioni di scavo in essere.

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo